

- (9) Nel parere formulato il 22 giugno 2010 sulla sostanza o-aminophenol, il CSSC dichiara che, basandosi sui dati disponibili, non è possibile trarre conclusioni definitive in merito alla sicurezza della sostanza. In base al suddetto parere la sostanza o-aminophenol non può essere considerata sicura per l'impiego nelle tinture per capelli e va quindi elencata nell'allegato II della direttiva 76/768/CEE.
- (10) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 76/768/CEE.
- (11) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE sono modificati in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 3 gennaio 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 3 gennaio 2012.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

